



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE  
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 108 del 18/08/2015

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>
	<b>1) Comunicazioni del Presidente;</b>  <b>2) Approvazione verbale della seduta precedente;</b>  <b>3) Prosecuzione dello studio finalizzato alla redazione di norme per la tutela del verde da integrare al Regolamento esistente e approvazione delle stesse;</b>  <b>4) Varie ed eventuali.</b>
	<b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,00		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo		SI				
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	18,45		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,00		
Componente	Fundarò Antonio		SI				
Componente	Lombardo Vito	SI		17,30	19,00		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	19,00		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 18 del mese di Agosto, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Prosecuzione dello studio finalizzato alla redazione di norme per la tutela del verde da integrare al Regolamento esistente e approvazione delle stesse**".

La Commissione studia, elabora e propone i seguenti articoli:

#### **Articolo \_\_\_\_\_ Identità visiva dei parchi e arredi**

##### **Segnaletica**

Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei grandi parchi esistenti, il Comune di Alcamo ha approvato nel 2002 un progetto grafico finalizzato alla realizzazione di manufatti per raggiungere la cosiddetta "identità visiva nei parchi" consistente in cinque diverse tipologie di supporti grafici: tre per contenuti informativi sulla realtà dell'area verde in cui il cartello stesso viene inserito, due per indicazioni di tipo direzionale. Tale progetto, volto ad individuare una tipologia di cartellonistica chiara ed omogenea da utilizzare come prototipo per i grandi parchi, è stato successivamente esteso e applicato per l'elaborazione dei cartelli da installare anche in giardini, aree verdi ed aree gioco della nostra città.

Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica scelte e progettate dal Settore Ambiente.

## **Arredi**

Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dalla Città di Alcamo secondo le linee guida definite dal Settore Ambiente.

## **Articolo \_\_\_\_\_ - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.

2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.

3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.

6. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali), la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.

7. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Settore Ambiente.
8. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici Tecnici del Settore Ambiente proporranno al Settore di competenza la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
9. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al Settore Ambiente che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
10. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici del Settore Ambiente, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata apposita sanzione amministrativa.
11. In ogni intervento edilizio che comporti significativa variazione volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre a metri 1,50. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate.

#### **Articolo \_\_\_\_\_ - Aree verdi in concessione**

1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali), devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree

verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne gli impianti sportivi - di cui al Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali - la potatura rimane in carico al Settore Ambiente dietro motivata richiesta del concessionario che mantiene in ogni caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.

3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Ambiente.

4. Affinché il Settore Ambiente possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.

5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

#### **Articolo \_\_\_\_\_ - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive**

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.

2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.

4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.

5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Ambiente in luoghi adiacenti.

6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.

#### **Articolo \_\_\_\_\_ - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi**

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:

a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;

b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.

c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;

d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.

3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai vincoli previsti per l'abbattimento di alberature pubbliche.

4. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.

5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Ambiente in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

#### **Articolo \_\_\_\_\_ - Norme relative al territorio collinare**

1. Su tutto il territorio collinare è vietato ridurre a colture i boschi e le zone boscate, e alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico del territorio. Gli interventi sui boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e paesistica, e delle prescrizioni dettate dalle leggi forestali in vigore.

2. E' poi espressamente vietata la copertura e l'intubamento dei rivi collinari, e qualsiasi intervento edificatorio nella fascia di rispetto di metri 20 dall'asse dei rivi collinari. Gli interventi di sistemazione idraulica dovranno essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica, senza manufatti in cemento. Analoghe prescrizioni valgono per eventuali interventi di consolidamento di versanti franosi.

3. Tutti i progetti di regimazione e di consolidamento dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti in materia.

4. Su tutto il territorio collinare gli interventi di recinzione di aree pubbliche e private dovranno essere consoni con l'ambiente circostante, non ostacolare le visuali panoramiche (in particolare sui percorsi storici collinari), e non occludere i percorsi pedonali identificati nelle Tavole di Piano all'interno di tutte le aree del parco naturale della collina.

5. Gli interventi di costruzione di recinzioni su aree private devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali competenti in materia di edilizia privata.

#### **Articolo \_\_\_\_\_ - Interventi di riassetto idrogeologico**

1. Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico e forestale delle aree verdi collinari di proprietà della Città rivestono carattere di priorità.

2. Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

3. Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile, il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.

#### **Articolo \_\_\_\_\_ - Norme di tutela per le aree a conduzione agraria**

1. In tutte le aree destinate a parco, giardini o prereserva, dal vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare il presente Regolamento, preferibilmente attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale ed i conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione e manutenzione del territorio.

2. In particolare tali interventi dovranno:

a) salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato;

b) conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio;

c) favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna;

d) salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti, i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.

3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito dei rifiuti, anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

Alle ore 18,45 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

#### **Articolo \_\_\_\_\_ - Verde spondale e fasce fluviali**

1. Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.

2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano e le scarpate degli argini.

4. E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523 del 1904), da parte dei privati.

5. E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde di torrenti e fiumi, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.

6. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.



7. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica), qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari, devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario, ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.

8. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di nuovi percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata dal Settore Ambiente e dovrà essere realizzata con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di corrivazione delle acque meteoriche.

9. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde torrentizi e/o fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.

10. La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.

Il Presidente alle ore 19,00 dichiara sciolta la seduta, rinviando la prosecuzione dello studio di cui all'O.d.G. nella prossima seduta all'uopo convocata.

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO